

CTP S.p.A. Taranto Protocollo nº 2676 Del 09/04/2019 S4

CTP SPA TARANTO

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI E COLLEGIO DEI REVISORI DELLA CTP SPA.

CAPITOLATO G

TRIENNIO 2019-2022







PREMESSA

Il presente contratto è stipulato:

- per quanto attiene l'Amministratore Unico della CTP spa in analogia a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 27/12/1985 n. 816;
- per quanto attiene i Dirigenti in applicazione di C.C.N.L. in vigore;
- per quanto riguarda conducente e trasportati su autovetture private utilizzate da persone autorizzate dal contraente nell'espletamento delle loro funzioni in analogia del DPR 333 del 3/8/1990 ed in applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in armonia al corpo di leggi italiane che regolano le gare pubbliche sotto soglia.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione stipulato a tutela del patrimonio aziendale e redatto in conformità al presente capitolato.

COMPAGNIA

Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

CTP S.p.A.

ASSICURATI

Amministratore, dirigenti e quadri

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal contraente pubblico o di pubblica utilità

POLIZZA

Il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla Società.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro in base al grado di pericolosità dell'attività svolta dal contraente.

Pag. | 2







SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Forma giuridica: SOCIETÀ PER AZIONI

Sede: TARANTO (TA) VIA DEL TRATTURELLO TARANTINO 5/7 -74123

P.IVA COD.FISC. 00947380739

Oggetto Sociale:

La C.T.P.spa ha per oggetto sociale l'esercizio, sia in proprio che per conto terzi, sia in Italia come all'estero, in via diretta o a mezzo di società controllate o collegate della gestione diretta del trasporto pubblico locale, esercitata in ogni forma e con ogni mezzo idoneo, nella regione Puglia e per i collegamenti del territorio di quest'ultima per qualsiasi destinazione che realizzi un fine sociale e/o programmi lo sviluppo economico e civile delle comunità locali della provincia di Taranto con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici, ecc.

Compreso:

i servizi di interesse turistico-sociale, di scuolabus e trasporto di cose.

lo svolgimento di ogni servizio sussidiario e/o complementare rispetto a quello di trasporto di linea che realizzi il miglior funzionamento, la più ampia fruizione, la più produttiva gestione;

lo svolgimento di ogni servizio e attività commerciale e collaterale comunque connessa con il trasporto pubblico e la mobilità che garantisca la migliore utilizzazione dei mezzi e degli impianti.

REQUISITI DELL'IMPRESA ASSICURATRICE

Essere autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami riguardanti le coperture oggetto del capitolato ai sensi del D. Lgs. 209/2005







SEZ. 1

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Non è richiesta la registrazione del contratto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della gerenza o agenzia dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se alle scadenze convenute non venissero pagati i premi successivi, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza (art. 1901 II cpv. C.C. ed art. 1932 C.C.) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite

Art. 3 DURATA DEL CONTRATTO.

La durata del contrato è prevista in anni 3 a partire dal 31/05/2019

Art. 4 FORMA DEI RAPPORTI FRA LE PARTI CONTRAENTI

La Società si impegna a concordare con l'Azienda assicurata la forma e i contenuti dei rapporti gestionali del contratto, dall'atto della stipula alla scadenza, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, per la quale possono predisporsi, di comune accordo, dei regolamenti e forme di comunicazione on-line.

I rapporti in ogni caso debbono improntarsi a trasparenza, diligenza e correttezza (Art. 1 182-187 D. Lgs. 209/05).

Art. 5 VARIAZIONI DEL RISCHIO

Oualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il contraente deve darne immediatamente comunicazione alla società.

Ove l'azienda assicurata sia in grado di fornire alla società un certificato di sicurtà rilasciato da società di certificazione attestante la rispondenza di tutte l'attività aziendale ai parametri di leggi, regolamenti e buona tecnica, il premio di assicurazione potrà, di concerto fra le parti, essere rivisto in funzione della conseguente diminuzione del rischio. Analogamente si procederà in presenza di installazione di strumenti di innovazione tecnologica atti a prevenire e monitorare i rischi, nell'ambito degli standard di sicurezza che l'azienda si obbliga a garantire nella carta della mobilità depositata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica. Ove la gestione dei rischi secondo le metodiche di risk-management da Pag. 14







parte dell'azienda comporti una riduzione del rapporto sinistri a premi i benefici relativi potranno essere attribuiti, d'intesa fra le parti a partecipazione agli utili.

Si conviene altresì che a richiesta dell'assicurato il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione all'assicuratore da parte dell'azienda. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CESSAZIONE DEL RISCHIO

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Compagnia, comporta la cessazione del contratto. La Compagnia rinuncia all'incasso delle rate successive

Art. 6 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Per quanto attiene, invece, le polizze eventualmente stipulate da soggetti diversi dal Contraente per gli stessi rischi, la presente garanzia conserverà valore di secondo rischio con premio conseguente.

Art. 8 ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

L'Impresa si impegna a prestare comunque la garanzia anche nel caso in cui il premio pagato venga pignorato da Equitalia spa a seguito della segnalazione di legge effettuata dal contraente.







Art. 9 FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia fra le sottoscritte parti, in qualunque modo connessa all'esecuzione del presente contratto (comprese quelle concernenti questioni di interpretazione, validità, inadempimento, risoluzione e di qualsiasi altro genere) che non possa essere composta in via amichevole, sarà risolta per mezzo di arbitrato rituale, disciplinato dal Codice di Procedura Civile dalla Legge 5/1/94 n° 25, da svolgersi presso le stanze arbitrali della Camera di Commercio del luogo ove ha sede l'azienda. Salvo quanto previsto in materia rca della L 990/69 e D.Lgs. 209/05.

Art. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge italiane e comunitarie in atto.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D.Lgs. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS. Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti

Art. 13 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato

Art. 14 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria, all'atto della stipula del contratto, dichiari di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che l'Impresa deroghi all'art. 1911 C.C. rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicurazioni presenti nel riparto la cui scelta deve tenere conto delle osservazioni contenute nel parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 47 del 2/12/1997).







Art. 15 RISERVATEZZA DEI DATI RIGUARDANTI IL RAPPORTO SINISTRI A PREMI

L'Impresa non può divulgare il rapporto sinistri a premi dell'azienda cui compete la scelta di diffondere o meno tale dato a suo insindacabile giudizio. Un tale comportamento da parte dell'impresa può essere censurata con l'estromissione come Impresa fornitrice di Servizi all'Azienda.

Art. 16 MESSA A PUNTO DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DANNI PER SINISTRI DEL CONTRAENTE

La messa a punto di un efficiente servizio di liquidazione danni per sinistri del Contraente è in relazione all'entità annuale dei sinistri denunciati dal Contraente ed alle conseguenti quotidiane necessità di contatti operativi fra le parti contrattuali, al fine anche di favorire la pronta liquidazione dei danni nel comune interesse del contenimento degli indennizzi ai terzi danneggiati.

Il Contraente può richiedere all'Impresa di concordare un regolamento per la gestione dei sinistri e dei contratti.

SEZ. 2

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni alla funzione esercitata, per conto dell'Ente di appartenenza.

Art. 2 SOGGETTI ASSICURATI

Con la presente polizza si intendono assicurati e le persone che ricoprono, che hanno ricoperto, e che ricopriranno, le funzioni indicate nell'apposita tabella riportata alla Sezione 5, nonché l'Ente medesimo, se ricompreso, per le attività istituzionali. Pertanto il numero dei componenti indicati per ciascuna funzione o ruolo ricoperti rappresenterà la totalità della persone che esercitano la loro attività in tale categoria.

L'Assicurazione si intende sempre operante anche nei confronti dei sostituti dei titolari della funzione ricoperta, anche se in via temporanea.

Art. 3 SPESE ASSICURATE

La garanzia è operante per le spese rese necessarie:

Pag. | 7







- a) per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della sua attività;
- per resistere ad azioni o pretese in relazione a procedimenti giudiziali in sede civile, amministrativa (responsabilità amministrativa, contabile e giudizi di conto), o penale, aperti a carico dell'Assicurato in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio, all'adempimento dei compiti di ufficio, ed all'attività istituzionalmente svolta;

Art. 4 ESCLUSIONI

L'assicurazione non obbliga la Società:

- a) quando la controversia deriva da fatto doloso dell'Assicurato, salvo i seguenti casi:
 - 1. qualora l'originaria imputazione per reato doloso venga derubricato in ipotesi colposa;
 - 2. quando intervenga provvedimento di archiviazione, proscioglimento, o sentenza di assoluzione;
- b) quando la controversia deriva da fatto doloso dell'Assicurato, ma intervenga un'ipotesi di estinzione del reato (a causa di remissione di querela, prescrizione, o morte del reo);
- c) quando la controversia è originata da richieste di risarcimento provenienti da coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- d) quando la controversia scaturisce da eventi di navigazione;
- e) quando la controversia sorge in relazione a eventi conseguenti a atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato.
- f) quando la controversia a giudizio del Contraente contenga elementi di conflitto fra i propri interessi e quelli dell'Assicurato.
- g) quando dalla controversia emerga una colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato;
- h) prima della notifica di atto di citazione in giudizio di un assicurato innanzi al Giudice Contabile, ovvero in caso di notifica di invito a dedurre o audizione personale.

Art. 5 DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO. ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i sinistri notificati per la prima volta agli Assicurati nel corso del periodo di validità del presente contratto, a condizione che i comportamenti o le omissioni che li hanno originati siano stati posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto della polizza.

Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892, 1893 C.C., il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli Assicurati, né di essere a conoscenza di situazioni, la cui portata lesiva possa far supporre il sorgere di una controversia per fatto ad essi imputabile al momento della stipulazione del contratto.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro degli Assicurati con il Contraente o del termine del loro mandato istituzionale, durante il periodo di validità del contratto, la garanzia è valida anche per gli atti giudiziali loro notificati nei 5 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro o del mandato istituzionale, da qualunque causa determinato (quiescenza, trasferimento, dimissioni, aspettativa, fine mandato, ecc.), purché afferenti comportamenti posti in essere nel periodo di validità della garanzia del presente contratto.

Pag. | 8







La garanzia vale altresì per le azioni promosse dagli Assicurati per ottenere il risarcimento dei danni subiti per fatto colposo o doloso di terzi nell'esercizio della loro attività, purché afferenti a comportamenti posti in essere da terzi non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'assicurazione.

Art. 6 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nel territorio della U.E.

SEZ. 3

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 DENUNCIA DEL SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Nella denuncia di sinistro, il Contraente deve esporre le circostanze di tempo e di luogo a sua conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

A seguito della denuncia di sinistro l'Assicurato dovrà indicare alla Società il nominativo dei legali prescelti per la difesa.

La Società, con il consenso dell'Assicurato, potrà acquisire anche direttamente i legale ogni utile informazione nonché copia di atti e documenti.

Le stesse disposizioni si applicano per la scelta del consulente o del perito.

La denuncia di sinistro sulla presente polizza vale come denuncia di sinistro anche sulla eventuali polizze collegate a medesima contraenza.

In caso di esito favorevole, le spese liquidate giudizialmente ed in via transattiva a favore dell'Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute anche in via di surroga a norma dell'art. 1916 C.C..

Art. 2 SCELTA DEI LEGALI

L'Assicurato ha il diritto di scegliere i legali di sua fiducia segnalandone il nominativo alla Società la quale assumerà a proprio carico le spese relative.

La procura ai legali designati dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito e/o periti.

Art. 3 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia ed in presenza di

regolare parcella, tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa.

Tutte le somme comunque ottenute per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. Mentre, quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per Pag. 19







spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato, spetta alla Società, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 C.C.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le somme dovute per:

- pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- le multe e le ammende;
- le spese di amministrazione e di giustizia penale;
- tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo;
- le spese per la registrazione delle sentenze;
- le quietanze dovranno essere espressamente sottoscritte dalla Contraente.

Art. 4 ANTICIPI DI INDENNIZZI

Si conviene che gli anticipi delle spese sostenute dall'Assicurato verranno riconosciuti anche sui sinistri per i quali è possibile stabilire solo a sentenza se essi rientrino in garanzia.

Tale estensione viene prestata fino ad un importo di Euro 10.000,00 per ogni singola vertenza.

La Compagnia erogherà direttamente all'Assicurato l'ammontare dell'anticipo della parcella legale, fino all'importo massimo sopraindicato. Il Contraente, se diverso dall'Assicurato, visterà per conoscenza l'Atto di Quietanza dell'Assicurato e si impegna, nei confronti della Compagnia, a restituire a quest'ultima quanto essa ha anticipato all'Assicurato, qualora la sentenza definitiva abbia accertato una delle ipotesi di esclusione di copertura previste dal contratto assicurativo.

Resta confermato che gli anticipi:

- verranno riconosciuti per intero, ovvero senza limite di Euro 10.000,00, per i sinistri che risultino palesemente coperti dalla garanzia;
- non saranno dovuti per i sinistri respinti dalla Compagnia in quanto riferiti a ipotesi di esclusione di copertura previste dal presente contratto assicurativo.

Art. 5 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

L'Impresa

II Contraente





C.T.P.spa Tarante Allegato "A"

PROFILO DI RISCHIO

1) Rischio assicurato: Tutela legale dell'Amministratore Unico, Dirigenti e Quadri subiti nell'esercizio dei loro incarichi

2) Contraente: CTP spa Taranto

3) Decorrenza: 31/05/2019

4) Scadenza: 31/05/2022

5) La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

€ 50.000,00	Per assicurato per sinistro
ILLIMITATO	Per periodo assicurativo

Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

6) Frazionamento del premio: annuale

7) Persone assicurate:

Categoria di Assicurati	Numero Assicurati	
Amministratore Unico	1	
Dirigenti	3	
Funzionari	5	
Totale	9	

